

I Servizi generali

C O N V E N Z I O N E

fra la Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona (rappr. dal Dipartimento del territorio, Servizi generali), nel seguito: lo Stato

e

Ice Sport International Academy (ISI Academy) SA, Lugano (rappr. da Tashpulatova Rano, Lugano e Tsygourova Lioudmila, Monte Carasso), nel seguito: la parte acquirente

premesse che:

- a) lo Stato è proprietario dei fondi part. n. 1221, 1222 e 1487 RFD Quinto, formanti il complesso dell'ex Sanatorio cantonale di Piotta;
- b) tali fondi fanno parte del demanio pubblico giusta l'art. 1 lett. f della Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP, RL 9.4.1.1);
- c) la parte acquirente ha manifestato la volontà di acquistare tali fondi per la realizzazione del progetto *Campus Castello di Quinto*, che prevede la creazione di una scuola per l'insegnamento sportivo ad alto livello, con particolare riferimento agli sport invernali;
- d) il Comune di Quinto, con scritto 17 marzo 2015, ha espresso il suo pieno sostegno all'iniziativa ed ha auspicato una conclusione positiva delle trattative di compravendita del complesso dell'ex Sanatorio di Piotta;
- e) il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1632 del 29 aprile 2015, ha confermato alla parte acquirente l'accettazione delle condizioni discusse con il Dipartimento del territorio, oggetto della presente convenzione;
- f) l'alienazione dei fondi in questione presuppone l'estinzione della demanialità giusta l'art. 8 cpv. 1 LDP;
- g) le premesse e gli inserti costituiscono parte integrante della convenzione;

richiamati:

- l'art. 8 cpv. 1 LDP, che stabilisce la competenza del Gran Consiglio per l'estinzione della demanialità di beni di valore superiore a fr. 500'000.-;
- l'art. 33 lett. e della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF, RL 2.5.1.1), che conferisce al Consiglio di Stato la competenza ad alienare i beni patrimoniali;

si pattuisce e si stipula quanto segue:

1. Lo Stato si impegna a vendere, previa costituzione di un diritto di compera non cedibile e indivisibile, i fondi part. n. 1221, 1222 e 1487 RFD Quinto al prezzo di CHF 750'000.- (settecentocinquantamila franchi) alla parte acquirente, che si impegna ad acquistarli per realizzare e gestirvi una scuola di sport invernali.
2. La sottoscrizione del diritto di compera deve intervenire entro trenta giorni dalla crescita in giudicato del Decreto legislativo, con cui il Gran Consiglio avrà decretato l'estinzione della demanialità dei fondi in oggetto.
3. Alla firma del diritto di compera, la parte acquirente verserà sul conto del notaio rogante, l'importo di CHF 50'000.- (cinquantamila franchi) a titolo di acconto.
4. Ogni spesa e incombenza relativa alla costituzione, all'esercizio e all'iscrizione del diritto di compera è assunta dall'acquirente.
5. Il diritto di compera dovrà essere esercitato entro due mesi dalla crescita in giudicato della licenza edilizia che sarà rilasciata per la realizzazione del progetto *Campus Castello di Quinto*. Tale esercizio è subordinato al versamento del saldo del prezzo di vendita, pari a fr. 700'000.- (settecentomila franchi).
6. La parte acquirente è autorizzata già sin d'ora a presentare al Municipio di Quinto la domanda di costruzione e si impegna a farlo, al più tardi, entro tre mesi dall'approvazione dell'estinzione della demanialità da parte del Gran Consiglio.
7. L'acquirente si impegna a rispettare, nell'ambito del progetto *Campus Castello di Quinto*, la sostanza monumentale dell'edificio storico dell'ex Sanatorio, provvedendo altresì alla sua valorizzazione. L'Ufficio dei beni culturali è incaricato di precisare i provvedimenti idonei a tale scopo.
- 8.1 L'acquirente si impegna a mettere in esercizio la scuola al più tardi entro tre anni dall'esercizio del diritto di compera a condizione che entro questa data la realizzazione della nuova pista di ghiaccio dell'HCAP sia stata ultimata.
- 8.2 Qualora la nuova pista di ghiaccio dell'HCAP non venisse ultimata, è riservata la facoltà di Ice Sport International Academy di modificare la destinazione ed il progetto di una scuola di sport invernali.

9. La presente convenzione è subordinata:
- alla ratifica del Consiglio di Stato, segnatamente mediante approvazione del necessario Messaggio al Gran Consiglio;
 - alla crescita in giudicato del relativo Decreto legislativo del Gran Consiglio.
10. Redatta in sette esemplari.

Per proposta:

PER I SERVIZI GENERALI

Il Direttore:

avv. Loris Bianchi

Il Capo Ufficio del demanio:

ing. Antonio De Nigris

Per accettazione:

PER ICE SPORT INTERNATIONAL ACADEMY (ISI ACADEMY) SA

La Presidente:

Rano Tashpulatova

La Vice Presidente:

Lioudmila Tsygourova

Copia per conoscenza: - Servizi generali (dt-sg@ti.ch)
- Ufficio del Demanio (dt-sg.ud@ti.ch)
- Ufficio dei beni culturali (dt-ubc@ti.ch)